

STATUTO DELL'UFFICIO NAZIONALE DEL GARANTE DELLA PERSONA DISABILE ONLUS

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Costituzione e durata.

E' costituito un organismo associativo avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi del D.Leg.vo 4 Dicembre 1997 n. 460, con la denominazione “**UFFICIO NAZIONALE DEL GARANTE DELLA PERSONA DISABILE ONLUS**”. L'organismo, sussistendone i requisiti di legge, potrà assumere la natura di Associazione di promozione sociale di cui alla legge 383/2000. Qui di seguito, per brevità, sarà chiamato “Organismo” ovvero “Ufficio”.

L'Associazione ha sede legale in Palermo, Via Salvatore Puglisi n.17 (cap 90143). La sede legale dell'Ufficio Nazionale è fissata in Palermo, nella Via S. Puglisi n.17, presso l'attuale sede operativa dell'A.S. Culturale pro H “Aquile di Palermo Onlus”. Il trasferimento della sede legale dalla città di Palermo potrà operarsi solo con il voto favorevole di almeno due terzi del comitato dei soci fondatori. Il trasferimento della ubicazione della sede legale da una via ad un'altra della Città di Palermo, sarà invece consentita con il voto espresso del consiglio direttivo.

Inoltre, la variazione della ubicazione della sede sociale (via e numero civico) non assumerà natura di modifica statutaria soggetta a registrazione, e comporterà unicamente l'obbligo – per il rappresentante legale – di provvedere alle comunicazioni obbligatorie di natura fiscale e/o amministrativa.

La durata dell'associazione è a tempo illimitato.

Art. 2 - Scopi.

L'associazione ha carattere apolitico, apartitico e non ha scopo di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente la finalità della **tutela e salvaguardia, in senso lato, dei diritti delle persone con disabilità, comprendente anche quella che si renderà**

eventualmente necessaria nella fase processuale, nei vari campi della giurisdizione civile, penale o amministrativa, in ambito nazionale e comunitario europeo, nonché la promozione della parità di trattamento fra persone disabili e non disabili. La tutela azionata dall'Ufficio potrà essere rivolta alla salvaguardia di diritti e/o interessi singoli ovvero aventi carattere collettivo.

L'Ufficio rivolgerà esclusivamente le proprie attività, unicamente in favore delle persone disabili riconosciute tali ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, direttamente o indirettamente riconducibili alle finalità enunciate all'art 1, lettere a), b) e c), della legge n.104/92. Strettamente collegata al superiore scopo sarà quello della promozione della cultura del rispetto e della valorizzazione delle persone disabili con deficit fisico, psichico e sensoriale, nei vari contesti (familiare, comunitario, lavorativo, sportivo, ecc.). L'intervento sociale proposto verrà realizzato prevalentemente con la fornitura gratuita di servizi finalizzati a migliorare lo *standard* qualitativo della vita delle persone nei riguardi delle quali viene svolta l'attività solidale e/o superare le situazioni di bisogno, di emarginazione, di discriminazione e di difficoltà, anche a mezzo di azione specifiche di tutela extragiudiziaria e giudiziaria, che la persona disabile con *deficit* di vario tipo (motorio, psichico, sensoriale) incontra nel corso della sua vita, nei diversi ambiti (scolastico, lavorativo, familiare, sportivo, sanitario-assistenziale-riabilitativo, sociale in senso lato). Gli stessi servizi potranno essere erogati in favore dei familiari o delle associazioni che operano nel campo della disabilità, purché i risultati del servizio siano direttamente o indirettamente riferibili alle persone disabili da loro assistite. La tutela apprestata dall'Ufficio potrà essere altresì esercitata a salvaguardia di diritti e/o interessi legittimi goduti dal singolo disabile, ovvero assunti carattere collettivo, anche a mezzo di formali interventi in giudizio ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 67 del 1 marzo 2006 con atti di costituzione di parte civile in procedimenti penali nei quali i diritti delle persone disabili siano stati lesi in forma singola o collettiva.

Art. 3 - Scopi particolari e modalità di raggiungimento delle finalità di carattere generale.

L'Associazione si propone di realizzare i propri scopi sociali, anche attraverso:

a) la realizzazione di attività dirette alla conoscenza delle norme in materia di handicap, mediante la realizzazione di eventi formativi, seminari, convegni anche in

collaborazione con gli ordini professionali forensi. In particolare dovrà prestarsi maggiore attenzione allo sviluppo della conoscenza della legge n.67 del 1 marzo 2006, ancora poco conosciuta anche dagli addetti ai lavori;

b) iniziative dirette alla promozione della cultura della difesa e della non accettazione dei comportamenti offensivi della dignità della persona disabile;

c) attività editoriale, in modalità cartacea o informatica, limitata alla comunicazione di fatti, notizie e novità che involgono la legislazione, la prassi e la giurisprudenza nella materia della disabilità.

L'Ufficio potrà, altresì, svolgere tutte le attività integrative accessorie connesse al proprio scopo sociale, svolte nei limiti consentiti dalla legge.

Tutte le attività potranno essere svolte in collaborazione con altre associazioni ONLUS, di volontariato sociale, con enti pubblici territoriali e non (Organismi della Comunità Europea, Stato, Regioni, Comuni, Province, Distretti Socio-Sanitari, Unioni di Comuni, Comunità Montane), Enti privati, Università ed altre scuole pubbliche o private, Collegi ed Ordini professionali, Organismi religiosi di qualsiasi confessione.

Art.4- Divieti.

E' espressamente vietato lo svolgimento di attività diverse da quella istituzionale ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse.

E', inoltre, vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve di capitale durante la vita dell'associazione tranne che la distribuzione non sia imposta dalla legge o venga effettuata a favore di altre ONLUS facenti parte della medesima struttura societaria. In ogni caso, gli eventuali utili o disavanzi devono essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 – Acquisto della qualità di socio e di aderente dell'Ufficio.

Possono divenire associati o aderenti dell'Ufficio tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, le persone giuridiche, fondazioni, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi e ne accettino lo Statuto.

Gli associati, di seguito chiamati anche soci, si distinguono in:

a) Fondatori;

b) Ordinari.

Gli aderenti si distinguono in:

c) Sostenitori;

d) Onorari;

e) Di diritto.

Soci Fondatori sono tutti coloro che, oltre a sostenere attivamente gli scopi dell'Associazione, hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo della stessa e contestualmente hanno versato la quota di euro cento virgola zero zero (100,00). Ad essi spetta la facoltà di deliberare sulle richieste di nuove adesioni che saranno accettate solo con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del comitato dei fondatori di cui all'art. 18. Il voto dei singoli componenti del comitato verrà espresso a scrutinio segreto.

Sono **Soci Ordinari** le persone fisiche e le associazioni di disabili che intendono collaborare attivamente nello svolgimento dei programmi dell'Associazione e versano la quota stabilita dal Consiglio Direttivo che per il primo anno viene fissata in Euro cinquanta virgola zero zero (50,00) annuali.

Aderenti Sostenitori sono tutti coloro, siano essi persone fisiche, associazioni o enti pubblici e privati, che intendono partecipare alle attività dell'associazione mediante contribuzioni in denaro o sotto altra forma per il sostegno dell'attività sociale.

Sono **Aderenti Onorari** dell'Ufficio tutte le persone fisiche o giuridiche che, mostrando particolare vicinanza verso le attività svolte dall'Associazione, si adoperano dall'esterno per una fattiva crescita della stessa in qualsiasi ambito istituzionale. Tale *status* viene conferito dal Consiglio Direttivo, previa acquisizione del parere favorevole del comitato dei fondatori di cui all'art.17.

Su loro richiesta sono **Aderenti di diritto** tutti i responsabili degli Uffici del Garante della Persona Disabile già istituiti in Italia su base pubblicistica mediante regolamento comunale approvato dai rispettivi consigli comunali.

Art. 6 – Procedura di ammissione all’Ufficio.

a) Divengono soci ordinari tutti coloro che, accettando lo Statuto, danno la loro adesione all’Associazione formulando apposita richiesta scritta diretta al Coordinatore e versano la quota associativa che viene stabilita, annualmente, dal Consiglio Direttivo.

b) Ogni singola richiesta di adesione all’Associazione, che non potrà mai essere avanzata per un tempo determinato, sarà vagliata dal Consiglio Direttivo che approverà l’ammissione del nuovo socio, acquisito il parere favorevole del comitato dei soci fondatori di cui all’art.17.

Art. 7 - Diritti e Doveri.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede, ad utilizzare la strumentazione sociale ed impianti sociali nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell’Associazione. I soci, sia all’interno che all’esterno dell’organismo, devono essere animati da spirito di solidarietà sociale ed agire con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale ed hanno il dovere di tutelare, in ogni occasione e versante, il buon nome dell’Ufficio ed il rispetto della dignità della persona disabile, nonché di osservare le regole di vita sociale fissate dall’organismo medesimo.

Inoltre dovranno presenziare alle Assemblee, alle riunioni degli organi di cui fanno parte e partecipare alle attività programmate dall’Ufficio anche in partnership con altri enti ed associazioni in attuazione delle finalità statutarie.

In adesione con gli scopi e le finalità dell’organismo, i soci non possono svolgere attività di tipo politico o partitico, attraverso l’ente o all’interno dei locali dello stesso, neanche per via indiretta.

Art. 8 - Decadenza dall’Ufficio.

Lo status di socio dell’Ufficio si perde:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per morosità nel pagamento di una sola annualità;
- c) per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il comitato fondatori, pronunciata contro l’aderente che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori

l'organismo o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento, alla crescita ed alla credibilità del sodalizio.

Art. 9 - Quota sociale.

La quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, deve essere versata entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 10 - Anno sociale.

L'anno sociale inizia il giorno uno (1) gennaio e termina il trentuno (31) dicembre.

TITOLO III

ORGANI

Art. 11 - Organi.

Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato dei Fondatori,
- d) il Coordinatore,
- e) Il Segretario-Vice Coordinatore,
- f) Il Tesoriere (o Amministratore);
- g) Il Consiglio Generale.

Tutte le cariche sociali sono assolutamente gratuite. Per i componenti degli organi sociali è previsto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute previa presentazione dei regolari documenti giustificativi.

Art. 12 - L'Assemblea Generale.

L'**Assemblea generale** degli aderenti, composta dagli iscritti ordinari e fondatori, si riunisce in seduta:

- a) ordinaria: almeno una volta l'anno;
- b) straordinaria: su richiesta del Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea sarà valida con la presenza della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione le sue deliberazioni sono valide se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi nei quali dal presente statuto viene prevista una maggioranza qualificata.

Art. 13 - Funzioni.

L'Assemblea generale elegge, nel termine stabilito dallo statuto o in quello diverso in caso di decadenza anticipata, il Consiglio Direttivo. Inoltre, può approvare eventuali proposte di modifica del presente Statuto e deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 14 – Deleghe.

Gli aderenti all'Ufficio partecipano all'assemblea personalmente. Non possono, pertanto, essere rilasciate deleghe da parte di altri soci ai fini della partecipazione all'assemblea.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.).

a) il **Consiglio Direttivo Nazionale** (denominato anche Direzione Nazionale), è composto da quattro (4) componenti, compreso il Coordinatore, dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile;

b) nella prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale occorrerà la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli eletti; il Consiglio Direttivo, con propria votazione, elegge al suo interno il Coordinatore, il Segretario con funzioni di Vice-Presidente ed il Tesoriere:

c) il Consiglio Direttivo si considera validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, quello del Coordinatore, che presiede il CDN, vale il doppio.

d) il Consiglio Direttivo delibera la decadenza dei Consiglieri assenti a tre (3) riunioni consecutive senza giustificato motivo o assenti per un totale del cinquanta per cento (50%) delle riunioni annuali regolarmente convocate.

Art.16 - Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.

a) in caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea generale eleggerà i sostituti;

b) nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venissero a mancare contemporaneamente tre dei quattro membri del Consiglio Direttivo, il Consigliere ancora in carica potrà gestire solo l'ordinaria amministrazione e dovrà, entro sessanta (60) giorni dalla realizzazione del mancato minimo numero legale, procedere alla convocazione dell'Assemblea per procedere al rinnovo totale del Consiglio Direttivo attraverso nuove elezioni.

Art.17 – Coordinatore, Segretario, Tesoriere e Comitato dei soci fondatori.

Il **Coordinatore** svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in ogni grado e tipo di giurisdizione;

b) detiene la firma sociale che, previa approvazione del Consiglio Direttivo, può delegare ad altri componenti del Consiglio stesso;

c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo. Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del Consiglio al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli atti compiuti. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Coordinatore;

d) può avvalersi, ai fini di un fattivo svolgimento delle sue funzioni, della collaborazione di non Soci.

e) può essere eletto Coordinatore dell'associazione solo un socio fondatore o altro socio che abbia maturato un'anzianità di socio pari o superiore a cinque anni.

Al **Segretario** con funzioni di Vice Coordinatore, competono le seguenti funzioni:

- sostituisce il Coordinatore in caso di assenza o impedimento momentanei e, su delega dello stesso, può compiere tutte le attività che sono proprie del Coordinatore;

- su delega del Coordinatore e con l'approvazione del Consiglio Direttivo può essergli conferita la firma sociale dei documenti aventi rilevanza esterna;

- coadiuva il Coordinatore in tutte le sue attività;

- é responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo, che sottoscrive unitamente al Coordinatore;

- controlla gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione;
- cura i rapporti dell'Associazione con gli Enti e gli uffici pubblici e privati;
- coordina e armonizza l'operato dei diversi organi;
- dirige ed organizza l'amministrazione dell'Associazione con funzioni prevalentemente tecnico-operative;
- tiene aggiornato il libro dei soci.

Il **Tesoriere** o **Amministratore** é responsabile della tenuta dei libri contabili e redige la relazione annuale di bilancio. Qualora la contabilità si presentasse particolarmente complessa, per l'esercizio di questa attività, potrà avvalersi della consulenza di persone esterne di provata esperienza.

Il **Comitato dei Fondatori** è composto dalle persone che hanno partecipato all'atto costitutivo ed elegge al suo interno un Responsabile. Esso è riunito dal Responsabile, che ne presiede le riunioni, ogni qual volta ne faccia richiesta il Coordinatore, per discutere questioni fondamentali che attengono alla vita dell'Associazione ovvero questioni di largo interesse generale che afferiscono alla tematica della disabilità. Le indicazioni fornite dal comitato dei soci fondatori devono essere tenute in piena considerazione dal consiglio direttivo. Esso, inoltre, esprime parere vincolante sulle nuove adesioni all'Ufficio con le modalità descritte all'art. 6.

Stante la natura gratuita delle attività svolte dai consociati, per ognuno dei ruoli sopra descritti, nonché per ogni socio che presti la propria opera nell'Associazione, non potrà mai prevedersi una remunerazione. Il Consiglio può stabilire solamente il rimborso delle spese sostenute per l'ufficio svolto e/o per l'attività prestata.

Il **Consiglio Generale** si compone di tutti i soci fondatori ed ordinari, nonché degli aderenti di diritto, sostenitori ed onorari, nonché dei responsabili delle sedi decentrate Regionali, Provinciali e Locali. Esso è convocato dal Coordinatore tutte le volte che ne ravvisa la necessità per realizzare un utile momento di confronto con riguardo a questioni di significativo interesse regionale o nazionale che involgono i diritti e/o interessi legittimi delle persone disabili in forma collettiva.

Per il migliore perseguimento dei fini primari dell'Associazione, potranno essere istituiti nell'ambito del C.G. uno o più Comitati interni operanti in specifici ambiti di attività, con funzioni consultive e di collaborazione con il Consiglio Direttivo Nazionale.

Il funzionamento del Consiglio Generale e dei comitati interni potrà essere disciplinato da appositi regolamenti approvati dall'Assemblea Generale.

Art. 18 - Rendiconto annuale.

E' fatto obbligo al tesoriere di redigere, alla data del 31 Dicembre di ogni anno, il rendiconto annuale contenente le entrate e le uscite effettuate nell'anno sociale e di presentarlo per l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci. L'assemblea dovrà approvarlo entro il trimestre successivo [trentuno (31) Marzo] a quello a cui il rendiconto si riferisce. Al momento dell'approvazione del rendiconto tutti i soci partecipanti all'assemblea dovranno - in anticipo - essere messi a conoscenza dei dati riportati in bilancio.

TITOLO IV

ATTIVITA' ED ORGANI DECENTRATI

Articolo 19- Organi decentrati.

Al fine di garantire la maggiore estensione dell'Ufficio e l'opportuno decentramento in ambito nazionale, possono essere istituiti Sezioni Regionali, Provinciali e Locali.

La costituzione, i rapporti con l'organismo Centrale, il funzionamento e le attività delle Sezioni Regionali, Provinciali e Locali saranno disciplinati mediante uno o più regolamenti approvati dall'Assemblea Generale.

TITOLO V

MEZZI E RISORSE ECONOMICHE

Art. 20 - Risorse.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative versate annualmente dai Soci;

- b) contributi da privati;
- c) contributi dello Stato, Organismi della Comunità Europea, Regione, Provincia o Comune o altre istituzioni pubbliche o private finalizzate al sostegno di progetti specifici;
- d) contributi derivanti da donazioni, lasciti ereditari e sponsorizzazioni di persone fisiche, enti pubblici o privati, società;
- e) rimborsi derivanti da specifiche convenzioni.

Art. 21 - Impiego di utili.

E' fatto obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione o di quelle direttamente connesse.

Art. 22 - Gestione e responsabilità.

E' fatto divieto di distribuire direttamente o indirettamente utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale o parte di esso durante la vita dell'organizzazione, fatta eccezione per i casi imposti dalla legge o quando il destinatario sia altra ONLUS facente parte della stessa struttura unitaria.

L'Associazione deve altresì assicurare l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" o dell'acronimo "ONLUS".

Art.23 – Scioglimento.

In caso di scioglimento del presente organismo - per qualunque causa - il patrimonio dello stesso sarà devoluto ad altre O.N.L.U.S., sentito l'organismo di controllo previsto dall'art.3, comma 190° della legge n.662/96, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni legislative.